

Se l'esito è negativo si va dal giudice del lavoro

Marcatempo, il modulo per conciliare

(Ufficio di consulenza della Gilda di Potenza, 27.01.2003)

Alcuni dirigenti scolastici si ostinano ad imporre ai docenti l'umiliante pratica della timbratura del cartellino all'ingresso e all'uscita da scuola.

Molti docenti si stanno ribellando a queste imposizioni sia per motivi di merito, strettamente connessi alla necessità di tutelare la propria dignità umana e professionale, sia per la evidente forzatura costituita dall'applicazione di una vecchia legge Finanziaria (che dispone appunto l'utilizzo del marcatempo) senza il necessario recepimento in sede di normazione secondaria (regolamenti o contratti).

L'insensibilità di taluni dirigenti scolastici si è spinta al punto tale da irrogare avvertimenti scritti a nostri colleghi, per il solo fatto che avevano protestato il loro giusto diritto a documentare l'adempimento dei loro obblighi con gli strumenti tradizionali.

Di seguito riportiamo un modulo tipo per avviare il relativo tentativo di conciliazione.

L'istanza va presentata all'Ufficio Scolastico Regionale e al CSA competente.

E' un servizio a cura del Cidog

Al Direttore Regionale di _____

Al Dirigente del C.S.A. di _____

Al Dirigente dell'I.S. _____

e,p.c. Al Ministro dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca
c/o l'Ufficio di Segreteria del U.S.R.

e l'Ufficio contenzioso dell'U.S.R.

Oggetto: richiesta tentativo obbligatorio di conciliazione obbligatorio ex art. 1 dell'Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18 ottobre 2001 - avvertimento scritto- dispositivo di controllo automatizzato delle presenze.

Il/la sottoscritto/a prof./ssa _____, nato/a a _____
il ___/___/_____ residente a _____ in via _____ n. _____,
D.T.I. di _____ nella scuola secondaria di _____ grado, in servizio presso l'I.S. _____

CHIEDE

a Codesta Amministrazione scolastica di espletare il tentativo di conciliazione di cui in oggetto al fine di giungere all'annullamento del provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto irrogato disposto a carico della medesima, come di seguito specificato in narrativa

La presente in forza di quanto si espone brevemente:

Il/la richiedente, docente presso l'I.S. _____ in data ___/___/_____ veniva fatta/o oggetto di avvertimento scritto da parte del Dirigente scolastico in quanto inadempiente rispetto al preteso obbligo di rilevamento automatico delle presenze a scuola (orologio marcamento).

In riferimento a tale presupposto di fatto, la richiedente medesima protesta la non legittimità di tale provvedimento nonché dell'utilizzo del suddetto strumento, in quanto introdotto per il tramite di un atto unilaterale del Dirigente, in aperta violazione del disposto di cui alla circolare

Ministero della Funzione Pubblica n. 4797/92, che, in merito all'applicazione del suddetto dispositivo evidenzia quanto segue: «La presente direttiva non è altresì applicabile, per il momento, al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo, per il quale però fin da ora deve essere posta allo studio la problematica in argomento, al fine di pervenire rapidamente ad un sistema organizzativo che si uniformi alle soluzioni suggerite per la generalità del pubblico impiego». La citata direttiva, nell'escludere l'applicabilità del dispositivo in parola nel comparto scuola, limitatamente al settore educativo formativo, demanda, tra l'altro, al tavolo negoziale la relativa regolamentazione: «attraverso una definizione attenta in sede di accordi decentrati dei criteri per l'applicazione dei predetti istituti ed attraverso una gestione corretta degli stessi si deve tendere ad una programmazione dell'orario di servizio e di lavoro (accertato mediante controllo di tipi automatico ed obiettivo), che (...) consenta (...) il raggiungimento di una maggiore produttività (...)».

Detta circolare, in quanto *lex specialis* deroga, evidentemente, la norma primaria contenuta nella legge 724/94, che dispone l'introduzione di forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato dell'orario di lavoro in tutte le amministrazioni dello Stato. La ratio di tale deroga è individuabile, peraltro, nella inadeguatezza di tali forme di controllo in forza della particolare natura dell'obbligazione. Va da sé che, stante l'attuale ordinamento, l'introduzione del dispositivo di cui sopra non risulti applicabile nel comparto scuola, limitatamente al personale docente. Ciò in considerazione del fatto che il vuoto normativo in ordine all'attuazione della citata norma, non è stato ancora colmato per il tramite delle necessarie disposizioni secondarie. Norme secondarie che, stando all'autorevole parere del Ministero della Funzione Pubblica, avrebbero dovuto essere formate in sede di contrattazione decentrata.

A ciò va aggiunto che il Dirigente in parola, nell'introdurre il dispositivo in discussione non ha concordato i relativi criteri con la RSU d'istituto. Il tutto in violazione del chiaro disposto di cui all'art. 4 della legge 300/70.

Tanto dichiarato, esposto e richiesto, la sottoscritta, qualora l'Amministrazione non accolga le sue ragioni, attende, da parte degli Uffici in indirizzo, la fissazione della data per l'espletamento del tentativo di conciliazione, da comunicare cortesemente sia al proprio domicilio eletto con tassa a carico, sia all'altra parte con nota raccomandata a.r., riservandosi, all'esito, eventuale azione giudiziaria dinanzi al Giudice del Lavoro

Distinti saluti.

Data

firma